

(Codice interno: 370616)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 700 del 21 maggio 2018

Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2017. Decreto ministeriale n. 808 del 2017. CUP (Codice Unico di Progetto) I19H18000320005.

[Servizi sociali]

| |
|--------------------------|
| Note per la trasparenza: |
|--------------------------|

| |
|---|
| Il provvedimento approva lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo schema delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. |
|---|

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In applicazione della legge n. 104 del 1992 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 162 del 1998 "*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave*", la Regione del Veneto ha nel corso degli anni attivato percorsi di Vita Indipendente volti a favorire progettualità di assistenza indiretta per garantire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità grave.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4/10/2013 è stato adottato, ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge n. 18 del 2009, il primo "*Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*" di cui, in particolare, si richiama la linea di azione n. 3 "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società*".

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 è stato adottato il secondo "*Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*", approvato dall'Osservatorio nazionale, che ha confermato la linea di intervento "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità*".

Nel quadro dei due "*Programmi d'Azione biennale*" su richiamati, si inseriscono le "*Linee guida per la presentazione da parte di Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità*" (Linee Guida 2017), approvate dalla Direzione generale per l'Inclusione Sociale e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 808 del 29/12/2017.

In continuità con le iniziative già avviate nelle precedenti annualità, le Linee Guida 2017, nel richiamare gli interventi di cui al secondo Programma d'Azione biennale, hanno assunto a riferimento la linea di intervento "*Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e per l'inclusione nella società - Vita Indipendente*".

Con decreto ministeriale su richiamato n. 808 del 2017 sono stati individuati il numero di ambiti territoriali per regione, stabilendo per il Veneto n. 16 ambiti, prevedendo che "*ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un massimo di Euro 80.000,00 di finanziamento ministeriale*" e che "*la Regione garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo complessivo della proposta progettuale*".

Con il medesimo decreto venivano, inoltre, definite le fasi procedurali, i relativi adempimenti e le tempistiche, per l'approvazione delle proposte progettuali, da parte del Ministero, e l'avvio a realizzazione delle stesse, da parte delle Regioni e dei rispettivi ambiti territoriali.

In attuazione degli adempimenti previsti, la Direzione Servizi Sociali ha acquisito dalle aziende ULSS le proposte progettuali per l'adesione alla sperimentazione in oggetto e con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2/02/2018 ha disposto la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle 16 progettualità, riferite ad altrettanti ambiti territoriali, presentate dalle seguenti aziende: Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Asolo TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Pieve di Soligo TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto Treviso, Azienda ULSS n. 3 serenissima, Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Azienda ULSS n. 5 Polesana, Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 1 - 2 - 3, Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 4, Azienda ULSS n. 6 Euganea - Distretto 5, Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, Azienda ULSS n. 8 Berica - Distretto Vicenza, Azienda ULSS n. 8 Berica -

Distretto Ovest Vicentino, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Distretto 3, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Verona, Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Distretto 4.

L'importo complessivo delle predette proposte progettuali ammonta ad Euro 1.600.000,00 che, come detto, troverà copertura nei termini seguenti:

- quanto ad Euro 1.280.000,00 sul capitolo 102204 "*Azioni dirette all'implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità - trasferimenti correnti (intesa tra Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 4/9/2014)*";
- quanto ad Euro Euro 320.000,00 sul capitolo 103220 "*Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (art. 133, co. 3, lett. a, L.R. n. 11 del 2001,)*";

In relazione a quest'ultima fonte di copertura, con DGR n. 326 del 21.3.2018 "Autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2018 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4" fra i capitoli di spesa del Bilancio regionale 2018 interessati da tale autorizzazione rientra il cap. 103220 suddetto.

Con nota prot. n. 44280 del 5/02/2018, è stata trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la prevista "*Proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità - anno 2017*", a firma del Presidente della Regione del Veneto, finalizzata all'ammissione ai contributi previsti dal decreto ministeriale n. 808 del 2017 per le 16 progettualità di cui al punto precedente.

Con decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 119 del 9 marzo 2018, è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del richiamato decreto ministeriale. Per quanto riguarda la Regione del Veneto sono state approvate tutte le 16 proposte progettuali presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per l'avvio dei progetti approvati, il decreto ministeriale n. 808 del 2017 ha previsto ulteriori adempimenti, tra i quali, in particolare, la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e successive specifiche convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS competenti rispetto agli ambiti territoriali ammessi a finanziamento.

Con l'odierno provvedimento, al fine di garantire la massima tempestività nell'avvio a realizzazione dei progetti finanziati, si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa, come da **Allegato A**, per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento e di tutti gli ulteriori atti connessi e necessari alla realizzazione dei progetti, tra cui la sottoscrizione delle convenzioni con le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti, come da **Allegato B**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l'art. 19 della Convenzione Onu;
- VISTA la legge n. 104 del 1992;
- VISTA la legge n. 328 del 2000;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 808 del 2017;
- VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 119 del 9 marzo 2018;
- VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
- VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
- VISTO il decreto del Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2 febbraio 2018;

delibera

1. di considerare le premesse, l'**Allegato A** e l'**Allegato B** parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali nei 16 ambiti territoriali approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 119 del 2018 (**Allegato A**);
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente (**Allegato B**);
4. di determinare in Euro 1.600.000,00 (unmilione e seicentomila) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle Aziende ULSS del Veneto per la realizzazione delle progettualità di cui al precedente punto 2);
5. di disporre la copertura finanziaria di detto finanziamento come di seguito indicato:
 - ◆ quanto ad Euro 1.280.000,00 sul capitolo 102204 "*Azioni dirette all'implementazione della proposta progettuale in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità - trasferimenti correnti (intesa tra Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 4/9/2014)*";
 - ◆ quanto ad Euro 320.000,00 sul capitolo 103220 "*Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (art. 133, co. 3, lett. a, L.R. n. 11 del 2001)*";
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente, tra cui l'impegno, l'attribuzione e l'erogazione delle somme di cui al punto precedente;
7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non ha natura commerciale;
8. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di cui al precedente punto 4 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 1 di 7



PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, via Fornovo n. 8 (C.F. 80237250586), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

E

La Regione _____ (di seguito denominata Regione) con sede in _____, cap. _____ (C.F. _____), rappresentata dal/la _____ dr./dott.ssa _____, (qualifica) _____, in qualità di rappresentante legale della Regione;

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- in particolare, l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 289 che adotta il secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, la linea di intervento n. 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del richiamato Programma di Azione;

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale



d507b9cb



CONSIDERATO

- che alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia, competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;
- il Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (di seguito anche PON Inclusione), approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche MLPS) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per l'implementazione delle Linee guida adottate con D.D.G. n. 808 del 29 dicembre 2017, sono coerenti con quelle previste dall'Asse 3 del PON "Inclusione", che prevede il sostegno alla realizzazione di "Sistemi e modelli di Intervento sociale", priorità di investimento 9i, "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità", e obiettivo specifico 9.1.4 "Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto (possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore delle politiche sociali. L'intento è quello di accompagnare e sostenere un numero limitato di sistemi territoriali che dimostrino di voler intraprendere un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della comunità (ad esempio con riferimento alla disabilità). Le azioni di progetto dovranno anche sviluppare sistemi di governance territoriale aperti a nuovi soggetti anche non convenzionali e alla partecipazione dei cittadini";
- inoltre, che le modalità di selezione dei progetti di gestione e di rendicontazione delle attività progettuali previste per l'implementazione delle suddette Linee guida sono compatibili con quelle previste dal PON "Inclusione";
- che in data 27 novembre 2017 è stato sottoscritto il DPCM di riparto del Fondo per le non autosufficienze relativo all'annualità 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017, con n. 2428;
- che l'art. 3, comma 1, del suddetto DPCM dispone che a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per un ammontare di 15 milioni di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- che con decreto direttoriale 29 dicembre 2017 n. 808, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al n. 759, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;
- che con il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 119, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al n. 760, è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, nonché l'elenco dei progetti regionali unici ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 808 del 29 dicembre 2017;
- che con il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 120, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al n. 761, è stato autorizzato il finanziamento, sulla base di quanto approvato dal D.D.G. 119/2018, per un importo complessivo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00);
- la ripartizione ivi evidenziata, con riferimento a ciascuna regione interessata, a valere sulle risorse assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che la proposta della Regione Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato D.D.G. n. 119/2018 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della Regione corrisponde complessivamente ad euro 1.280.000,00;
- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;



VISTI ANCHE

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2017);
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;
- che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3538 PG 1;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato dall'U.C.B., in data 06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2017, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, che ha determinato l'istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la contestuale soppressione della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante "individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 29/12/2017 al n. 2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2018;
- infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Articolo 1****(Oggetto e durata del protocollo)**

1. Il presente Protocollo è finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, ammessa a finanziamento dall'articolo 1 del decreto direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018 citato in premessa, come individuata nell'elenco di cui alla Tabella A del suddetto decreto.

2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2**(Impegni della Regione)**

1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5 del presente protocollo, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale



d507b9cb



almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura secondo quanto riportato al punto 38 delle richiamate Linee Guida del 29 dicembre 2017.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività, alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dginclusionedivisione5@pec.lavoro.gov.it. Tale comunicazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la Regione secondo quanto previsto al punto 48 delle richiamate Linee Guida e così come esplicitato nel comma successivo. L'avvio delle attività, in particolare, può precedere la chiusura della fase di interlocuzione, restando, tuttavia, a carico della Regione la responsabilità di spese non coerenti con la progettazione definitivamente approvata.

2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5 del presente protocollo, la variazione delle attività previste nel piano progettuale purché non comportino maggiori oneri a valere sul contributo nazionale. In particolare, si richiama il punto 48 delle citate Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 giorni successivi alla stipula del protocollo di intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.

3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio sulle attività svolte decorsi sei mesi dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività, nonché una relazione conclusiva delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto corredata da apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e per la quota di cofinanziamento.

Articolo 4

(Commissione di Valutazione)

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d'intesa;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
- c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.

Articolo 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro 1.280.000,00 (unmilioneduecentoottantamila/00), così come specificato nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 120 del 9 marzo 2018, citato in premessa.

2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 "Fondo per le non autosufficienze"



ALLEGATO A DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 5 di 7

4. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del progetto;
- individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l'avvenuta erogazione dei fondi agli ambiti territoriali.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell'Ambito, etc.;
- ammortamento di beni esistenti.

Articolo 6**(Modalità di liquidazione)**

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente protocollo.

2. Ai sensi del punto 50 delle Linee Guida 29 dicembre 2017, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria _____ (IBAN _____) intestato alla Regione _____, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) I19H18000320005, secondo la seguente modalità:

a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l'effettivo avvio delle attività. La Regione si impegna a trasmettere attestazione dell'avvenuta ricezione dei fondi;

b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 50 delle citate Linee Guida e a seguito della verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività.

c) il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente protocollo, a consuntivo, su presentazione di apposita richiesta di liquidazione, nonché della relazione conclusiva delle attività svolte, corredata di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificative delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e per la quota di cofinanziamento.

D'intesa con la Regione e con un preavviso di almeno 15 giorni, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale potrà richiedere la rendicontazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori.

3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

Articolo 7**(Inadempimenti e penali)**

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.

2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;



ALLEGATO A DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 6 di 7

b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.

3. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8**(Responsabilità)**

1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.

2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9**(Efficacia e modifiche)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegata la dott.ssa Stefania Laudisio, dirigente della Div. V della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero.

Articolo 10**(Clausola compromissoria)**

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.

Roma, lì _____

Regione

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione
sociale

L DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra



ALLEGATO A DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 7 di 7

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale



d507b9cb





ALLEGATO B DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 1 di 5

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI
INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE

(Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 119/2018)

I Signori:

- Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. _____ del _____;
- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di _____; codice fiscale _____, (d'ora in poi Azienda ULSS);

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- in data 29 dicembre 2017 sono state approvate le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 808, attribuendo alla Regione del Veneto 16 ambiti territoriali per lo sviluppo di altrettante progettualità in materia di vita indipendente;
- con decreto del Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2/02/2018 è stata disposta la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle 16 progettualità proposte dalle Aziende ULSS;
- con decreto n. 119 del 9 marzo 2018, il direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida, autorizzandone il finanziamento;
- secondo la ripartizione di cui al decreto n. 119 del 2018 per la Regione del Veneto sono stati ammessi a finanziamento tutti i 16 progetti presentati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- gli interventi previsti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con il su richiamato Decreto regionale n. 4 del 2018;
- con DGR n. _____ del _____ la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, e alla firma delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui ai punti precedenti secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, nonché di tutti gli atti connessi alla realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;



38a2334a



ALLEGATO B DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 2 di 5

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|--|
| ALLEGATO B Dgr n. | del | pag. 2/5 | |
|--------------------------|------------|----------|--|

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in data

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Oggetto e durata della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata all'attivazione e implementazione della proposta progettuale dell'ambito territoriale Azienda ULSS in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dalla medesima Azienda ULSS con nota prot. n. _____ del _____ ed eventuali successive integrazioni.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte dell'Azienda ULSS.

ART. 2

(Impegni dell'ente realizzatore progetto)

1. L'Azienda ULSS si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto delle indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 808 del 2017, degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l'Azienda ULSS utilizza il contributo complessivo di € _____, costituito dal contributo ministeriale di € _____, nonché dal contributo regionale di € _____ per la residua quota pari al 20% dei costi totali, così come disposto dal decreto regionale n. 4 del 2018.

ART. 3

(Modalità di realizzazione)

1. L'Azienda ULSS si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione di quanto previsto nel piano di attività purché non comporti maggiori oneri per la controparte. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.
3. L'Azienda ULSS si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta nei primi sei mesi di attività del progetto e a produrre apposite note di addebito, così come previsto al punto 50 delle Linee guida ministeriali del 29 dicembre 2017, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro due mesi dalla data di scadenza del progetto.



38a2334a



| | | | |
|-------------------|-----|----------|--|
| ALLEGATO B Dgr n. | del | pag. 3/5 | |
|-------------------|-----|----------|--|

ART. 4

(Commissione di valutazione)

1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo le modalità previste nelle Linee guida, e di conseguenza all'Azienda ULSS beneficiaria, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'Azienda ULSS e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.

ART. 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo complessivo pari a € _____, così come specificato nel decreto ministeriale n. 808 del 2017 e decreto regionale n. 4 del 2018.
2. L'Azienda ULSS viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
 - strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
 - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data del termine del progetto;
 - individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti nell'ambito e verificati dall'Azienda ULSS, accompagnato dai pertinenti atti dell'Azienda attestanti l'avvenuto pagamento.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell'Ambito, etc.;
- ammortamento di beni esistenti.

ART. 6

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte dell'Azienda ULSS nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione.
2. La somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all'Azienda ULSS, su richiesta della stessa, previo accertamento della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
 - a) 50% del finanziamento accordato a seguito di dichiarazione dell'Azienda ULSS alla Regione del



38a2334a



ALLEGATO B DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 4 di 5

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|--|
| ALLEGATO B Dgr n. | del | pag. 4/5 | |
|--------------------------|------------|----------|--|

Veneto – Direzione Servizi Sociali, indicante l’effettivo avvio delle attività;

- b) 30% del finanziamento accordato alla presentazione, da parte dell’Azienda ULSS alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, di un rapporto intermedio sulle attività svolte e a seguito della verifica relativa alla spesa dettagliata di almeno il 75% dell’ammontare relativo alla prima tranches di finanziamento, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all’art. 4.
 - c) 20%, o comunque il saldo, a consuntivo, su presentazione della documentazione giustificativa di spesa, nonché della relazione finale di monitoraggio delle attività svolte, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all’art. 4;
3. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge o dovuti ad imponibili di cassa.

ART. 7

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento dell’Azienda ULSS, la Regione del Veneto procederà al recupero del contributo concesso.
2. L’inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
 - b) adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali da arrecare pregiudizio all’andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in parola.
3. La Regione del Veneto contesterà all’Azienda ULSS l’inadempimento entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la decisione in merito.

ART. 8

(Responsabilità)

1. L’Azienda ULSS si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articolo della presente Convenzione.
2. L’Azienda ULSS si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell’ente stesso.

ART. 9

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni



38a2334a



ALLEGATO B DGR nr. 700 del 21 maggio 2018

pag. 5 di 5

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|--|
| ALLEGATO B Dgr n. | del | pag. 5/5 | |
|--------------------------|------------|----------|--|

autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali.

ART. 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 11

(Varie ed eventuali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che lo richiede.

il _____

Per la Regione del Veneto

Per l'Azienda ULSS



38a2334a

